

# Licenziamenti collettivi e individuali per GMO – Tutela Naspi – Chiarimenti Inps

---

3 Giugno 2020

Con l'allegato messaggio n. 2261/20, l'Inps ha ritenuto opportuno fornire alcune precisazioni in relazione agli effetti prodotti dall'art. 46 del D.L. n. 18/20 e s.m.i., novellato dal D.L. n. 34/20, in merito al divieto di licenziamento sia individuale che collettivo per giustificato motivo oggettivo ed alle possibili ricadute sul trattamento di Naspi.

Il messaggio, in particolare, si è reso necessario in quanto diverse sedi territoriali dell'Inps avrebbero negato ai lavoratori il riconoscimento della Naspi sulla base del divieto disposto dalla predetta disposizione normativa che, si ricorda, avrà efficacia fino al 17 agosto 2020.

A tal riguardo, sulla base di una apposita richiesta di parere all'Ufficio Legislativo del Ministero del Lavoro, che ha espresso il seguente chiarimento: *“non rileva il carattere nullo del licenziamento per giustificato motivo oggettivo - intimato da datore di lavoro nel periodo soggetto a divieto - atteso che l'accertamento sulla legittimità o meno del licenziamento spetta al giudice di merito, così come l'individuazione della corretta tutela dovuta al prestatore”*, l'Inps ha confermato, per la fattispecie in esame, la possibilità di accesso alla prestazione Naspi ai lavoratori, nonostante il divieto di licenziamento per GMO posto dal legislatore.

L'erogazione dell'indennità, evidenzia l'Istituto, sarà, comunque, effettuata con riserva di ripetizione di quanto erogato nella ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di contenzioso giudiziale o stragiudiziale, dovesse essere reintegrato nel posto di lavoro.

In tale circostanza il lavoratore sarà tenuto a comunicare all'Inps, attraverso il modello NASpi-Com, l'esito del contenzioso ai fini della restituzione di quanto erogato e non dovuto per effetto del licenziamento illegittimo.

Nell'ipotesi in cui, invece, per effetto di cui al comma 1-bis dell'art. 46 del D.L. n. 18/20 e s.m.i., il datore di lavoro revochi il recesso, chiedendo contestualmente per il lavoratore riassunto il trattamento di cassa integrazione salariale a decorrere dalla data di efficacia del licenziamento, l'indennità Naspi sarà oggetto di recupero da parte dell'Inps stesso.

[40361-Messaggio Inps n 2261 del 01-06-2020.pdf](#) [Apri](#)